

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA INNOVATIVA, PER LA DIDATTICA A DISTANZA E PER LA FRUIZIONE A DISTANZA PER I CORSI IDA

Predisposto dall’Ufficio del Dirigente scolastico nella riunione del 16 ottobre 2025

Approvato dal Collegio docenti nella seduta del 21 ottobre 2025

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 novembre 2025

Art. 1 - Premessa	1
Art. 2 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo	3
Art. 3 - Disposizioni in merito all’uso degli smartphone	3
Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone	5
Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone	5
Art 6 - Utilizzo appropriato delle piattaforme digitali	6
Art. 7 - Formazione a Distanza (FAD)	6
Art. 8 - Intelligenza Artificiale	7
Art. 9 – Uso della Piattaforma nei confronti di utenti esterni	10
Art. 10 – Aspetti riguardanti la privacy	11

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento si rivolge ai docenti e agli studenti dell’Istituto e individua le relative modalità di attuazione.

1. La DDI (Didattica Digitale Integrata) è la metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento, come modalità didattica complementare che l’ordinamentale didattica in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie; la DDI non sostituisce la didattica in presenza, che costituisce la modalità ordinaria e prioritaria di svolgimento delle attività didattiche. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute.
2. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche,
3. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza con attività aggiuntive on line che possono essere distinte in due modalità che concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
 - a. Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

- i. le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - ii. lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti e Google Moduli.
- b. Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone quelle strutturate e documentabili quali:
- i. l'approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - ii. la visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - iii. esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale.

Pertanto, rientrano nelle attività asincrone quelle attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

6. L'Istituto adotta, per i corsi IDA, modalità di erogazione della didattica che includono la Formazione a Distanza (FAD) prevista dal vigente ordinamento per i corsi IDA; le unità di apprendimento online sono svolte in modalità mista alternando momenti di didattica on line a momenti di didattica in presenza; le valutazioni di carattere sommativo sono sempre svolte in presenza
7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.
8. La proposta delle relative attività deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.
9. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna e di supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica.
10. L'attività di alfabetizzazione digitale è rivolta alle studentesse e agli studenti dell'Istituto ed è finalizzata all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e,

in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 2 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:
 - a. il Registro elettronico (Axios), che comprende il Registro del professore, il Registro di classe, le valutazioni, le note, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia;
 - b. la Google Workspace for Education (o GSuiteEdu) che è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google;
2. Nell'ambito delle attività di DDI in modalità asincrona, gli insegnanti indicano l'eventuale termine di consegna dei lavori di classe, l'argomento trattato e l'attività richiesta agli studenti.
3. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe - Anno scolastico – Disciplina. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno oppure quello della classe.

Art. 3 - Disposizioni in merito all'uso degli smartphone

In coerenza con:

1. il [D.P.R. 275/1999](#) (Regolamento sull'autonomia scolastica);

Art. 4 - comma 5: “La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.”

2. [D.M. n. 781 del 27/09/2013](#), recanti disposizioni in merito all'adozione di libri di testo nella versione digitale o mista

*“Per dispositivi hardware di fruizione si intendono tutti i dispositivi digitali suscettibili di essere utilizzati come strumento per la fruizione di contenuti di apprendimento; all'interno di tale categoria – assai ampia – rientrano dunque computer desktop, notebook, netbook, tablet multimediali, e-reader, LIM, **smartphone**, videoproiettori, player MP3 e così via.”*

3. Il [DM 27/10/2016 n. 851](#) che approva l' Azione #6 Nel PNSD - Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) - promozione di politiche BYOD nelle scuole.

“La transizione verso il digitale della scuola prevede un solido investimento per la creazione di ambienti digitali negli spazi delle scuole, promuovendo al contempo una visione di “classe digitale leggera”, perché ogni aula sia quindi pronta ad ospitare metodologie didattiche che facciano uso della tecnologia. La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato. Perchè ciò sia possibile, occorre che le politiche di BYOD affrontino con decisione diversi temi, che includano la coesistenza sugli stessi dispositivi personali di occasioni sia di didattica, sia per la socialità; la sicurezza delle interazioni e l'integrazione tecnica dei dispositivi personali con la dotazione degli spazi scolastici; l'inclusività e i modelli di finanziamento per quelli personali. Come già avviene in altri paesi, occorre bilanciare l'esigenza di

assicurare un uso “fluido” degli ambienti d'apprendimento tramite dispositivi uniformi, che garantiscano un controllato livello di sicurezza, con la possibilità di aprirsi a soluzioni flessibili, che permettano a tutti gli studenti e docenti della scuola di utilizzare un dispositivo, anche proprio.”

4. [Nota ministeriale MIM prot. n. 3392 del 16/06/2025](#), recante disposizioni sull'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione;

“Si prevede per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico anche a fini didattici”

“Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. È necessario, infatti, rafforzare le azioni finalizzate a educare all'uso responsabile e consapevole dello smartphone e degli altri strumenti digitali. ”

al fine di rendere coerenti le indicazioni relative alle azioni finalizzate a educare all'uso responsabile e consapevole dello smartphone e degli altri strumenti digitali, si prevede:

1. il divieto di utilizzo dello smartphone per gli studenti durante l'orario scolastico (compresi i periodi di intervallo) anche a fini didattici,
2. la possibilità per ogni docente di concedere agli studenti della propria classe l'autorizzazione all'uso dello smartphone, entro il limite massimo del 20% del proprio monte orario annuale per disciplina, al fine di attuare attività didattiche specifiche, previste dal PTOF, dalle Unità Didattica di Apprendimento (UDA) disciplinari o in progetti di educazione civica o digitale; tali attività didattiche specifiche devono essere programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti e prevedere che gli studenti possano utilizzare il proprio dispositivo solo sotto stretto controllo e supervisione del docente per il tempo e con le modalità indicate, nel rispetto delle norme di comportamento, privacy e tutela dei dati personali.

La scuola non risponde di eventuali danni, furti o smarimenti dei dispositivi personali.

È in qualsiasi caso vietata la registrazione o diffusione non autorizzata di immagini, video o audio.

Per gli studenti con PDP o PEI, ovvero per motivate necessità personali l'uso dello smartphone può costituire strumento compensativo o facilitante, secondo le deliberazioni del Consiglio di Classe.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di video-lezioni rivolte all'interno gruppo classe, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom.
2. Nel caso di video-lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.
3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e

- degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- a. accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- b. accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso;
- c. partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- d. partecipare al meeting con la videocamera POSSIBILMENTE attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le attività in DDI in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come strumento di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate.

Art 6 - Utilizzo appropriato delle piattaforme digitali

Gli account personali degli studenti sul Registro elettronico e sulla Google Workspace for Education sono degli account di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche.

Le studentesse e gli studenti durante le attività di DDI si impegnano a:

1. rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone;

2. non utilizzare gli strumenti digitali per produrre contenuti osceni o offensivi;
3. non fare pubblicità, non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente.

Alle studentesse e agli studenti durante le attività di DDI è assolutamente vietato di:

1. utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali riservati;
2. diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse;
3. utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti di Istituto vigenti;
4. condividere e/o diffondere informazioni e contenuti che possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio, discriminatorio o contrario all'ordine pubblico e/o contrario alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa;
5. immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale;
6. qualunque forma realizzata in via telematica di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali.

Lo studente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l'Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.

Art. 7 - Formazione a Distanza (FAD)

In coerenza con il [DECRETO 12 marzo 2015 - Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti](#), par 5.3, la scuola adotta, per i corsi IDA, modalità di erogazione della didattica che includono la Formazione a Distanza (FAD), entro il 50% del monte ore annuale di ciascuna disciplina

Le attività di FAD sono parte integrante dell'offerta formativa e sono volte a ottimizzare i percorsi di apprendimento degli adulti, tenuto conto della personalizzazione del Patto Formativo Individuale e del riconoscimento dei crediti acquisiti.

Al fine di garantire la piena validità, l'equivalenza formativa e la certificabilità degli apprendimenti conseguiti in modalità FAD, è obbligatorio che tali attività siano soggette a rigorosi processi di controllo e verifica:

1. **Tracciabilità:** La FAD deve essere tracciata attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche e sistemi digitali messi a disposizione dalla scuola al fine di registrare in modo continuativo e inequivocabile l'effettiva partecipazione dell'adulto fruitore;
2. **Documentazione:** L'intero processo formativo erogato in FAD, inclusi i materiali didattici, le interazioni docente-studente, le valutazioni intermedie e finali, deve essere documentato in maniera analitica, assicurando la trasparenza e la completezza delle informazioni relative al monte ore e ai risultati di apprendimento.
3. **Custodia:** La documentazione completa delle attività in FAD devono essere custoditi/archiviati attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche messe a disposizione dalla scuola, secondo modalità predefinite;

Art. 8 - Intelligenza Artificiale

In coerenza con:

1. [Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025 - Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni Scolastiche](#)
2. [Regolamento \(Ue\) 2024/1689 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio \(Ai-Act\)](#)
3. [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 \(GDPR\)](#)

la scuola favorisce un approccio sicuro, responsabile e prudente alle innovazioni basate sull'Intelligenza Artificiale (IA) definendo un insieme di regole e principi base che si richiede di rispettare in qualsiasi applicazione per finalità scolastiche, da parte di docenti, personale scolastico tutto, studenti e famiglie.

L'utilizzo degli strumenti di IA a fini educativi, anche quelli ad uso personale ossia fruitti mediante account personale, deve ispirarsi a criteri di prudenza, prevedendo un utilizzo adeguato ed accorgimenti che evitino la profilazione o il tracciamento degli studenti, più in generale qualsiasi persona fisica, e assicurino un livello elevato di riservatezza.

Sono temporaneamente vietati tutti i casi d'uso dell'intelligenza artificiale che comportano il trattamento di dati personali. Le modalità di utilizzo degli strumenti di IA consentiti sono quindi relative all'uso personale da parte dei docenti e studenti per la produzione autonoma di materiali didattici, purché non comportino il trattamento di alcun dato personale.

Di seguito gli scenari di impiego dell'IA consentiti:

1. creazione di contenuti didattici generici (esercizi, spiegazioni, presentazioni) che non facciano riferimento a studenti specifici o a situazioni personalizzate;
2. supporto alla programmazione didattica per la definizione di obiettivi, metodologie e strumenti di valutazione in termini generali;
3. ricerca e approfondimento su argomenti disciplinari o metodologie didattiche;
4. produzione di materiali informativi per le famiglie su temi generali.

Nei casi d'uso consentiti, l'implementazione dei sistemi di IA, deve avvenire sempre nel rispetto della normativa vigente in ambito privacy GDPR, si prevede pertanto il divieto di applicazioni

dell'intelligenza artificiale che comportino il trattamento di dati personali di studenti, famiglie, docenti ed in generale personale scolastico:

1. non devono quindi mai essere inseriti nomi, dati o informazioni riferibili a persone specifiche;
2. non devono essere caricate foto, elaborati o documenti contenenti dati personali;
3. non devono essere richieste analisi o valutazioni su situazioni specifiche della propria classe o dei propri studenti;
4. l'uso deve rimanere individuale e non deve coinvolgere piattaforme o sistemi condivisi dell'istituto, a meno di esplicita autorizzazione della scuola.

Qualsiasi forma di implementazione dei sistemi di IA deve avvenire inoltre nel rispetto dell'[art. 5, par. 1, dell'AI Act](#). Si prevede pertanto il divieto delle seguenti pratiche:

1. uso di sistemi di IA in grado di individuare le emozioni di una persona fisica;
2. l'uso di tecniche subliminali o volutamente manipolative o ingannevoli;
3. la valutazione o classificazione delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali, con attribuzione di un punteggio sociale e conseguente applicazione di trattamenti pregiudizievoli ovvero sfavorevoli;
4. l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale;

L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per lo svolgimento di verifiche sommative, siano esse orali, pratiche o scritte, è vietato agli studenti in ogni forma, salvo esplicita autorizzazione del docente, concessa e motivata da specifiche finalità didattiche.

Art. 9 – Uso della Piattaforma nei confronti di utenti esterni

Il presente Regolamento si applica anche nei collegamenti con gli utenti esterni mediante la Piattaforma Google Workspace for Education per lo svolgimento di attività previste dal PTOF in vigore.

Art. 10 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale/l'affidatario:
 - a. prendono visione dell'informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - b. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende:
 - i. l'accettazione dell'utilizzo della Piattaforma Google Workspace for Education;
 - ii. l'accettazione del presente Regolamento che disciplina il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali
 - iii. l'accettazione del Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti, in relazione all'utilizzo degli strumenti digitali anche per prevenire contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo;